

Regolamento per la elezione degli Organi Sociali

“ALLEGATO A” allo Statuto dell’associazione denominata “Associazione Turistica Pro Loco di Santhià”

Il presente “Regolamento” costituisce parte integrante dello Statuto della “**Associazione Turistica Pro Loco di Santhià**”.

NORME GENERALI

Art. 1 - Il regolamento ha lo scopo di disciplinare le norme per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio Direttivo (C.D.) e del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 2 - Possono essere eletti dall'Assemblea a comporre il C.D., tutti i Soci in regola con il tesseramento al 31 dicembre dell’anno precedente, che sono in regola con il versamento della quota annuale e che abbiano maturato quattro anni di anzianità, almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal regolamento relativo alle elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – L’Assemblea Ordinaria elettiva elegge, con votazione segreta, Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

NON sono valide le votazioni palesi.

Non possono candidarsi e non sono eleggibili:

- a) i soci che hanno liti pendenti con la Pro Loco;
- b) il socio che per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente della Pro Loco, è stato dichiarato responsabile verso la stessa e non abbia ancora regolarizzato la sua posizione;
- c) i soci che abbiano compiuto palesi e riconosciuti atti di ostilità e di boicottaggio verso le attività programmate e svolte dalla Pro Loco.

Art. 4 – L'Assemblea ordinaria elettiva viene indetta, con un preavviso di 30 giorni, dal Presidente della Pro Loco, previa deliberazione del Consiglio, che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci in regola con il tesseramento al 31 dicembre dell’anno precedente e che sono in regola con il versamento della quota corrente, avvenuto almeno 30 giorni prima del giorno fissato per la celebrazione dell'Assemblea. Nel caso di normale scadenza del Consiglio Direttivo tale convocazione deve avvenire nei termini dei 30 giorni che precedono la normale scadenza. Nel caso di convocazione di Assemblea ordinaria elettiva a seguito delle dimissioni della maggioranza dei Consiglieri che compongono il Consiglio Direttivo, tale convocazione andrà fatta del Presidente nel termine massimo di due mesi dal verificarsi della vacanza.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria elettiva deve essere consegnata a mano o a mezzo posta ordinaria o posta elettronica ordinaria; la spedizione può essere sostituita con modalità idonee a portarli a conoscenza dei Soci (esempio: affissione nella sede della pro loco e/o in pubblica bacheca, via e-mail, in esercizi pubblici del Comune, ecc.).

Analoga comunicazione deve essere trasmessa per conoscenza, ai componenti i collegi dei Revisori dei Conti

Nella comunicazione sarà indicato il luogo, la data e l'ora di convocazione (sia in prima sia in seconda convocazione), l'ordine del giorno, nonché le principali norme per le candidature e le votazioni (in forma riassuntiva e sintetica).

CANDIDATURE

Art. 5 - Dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente Art. 3, ed entro le ore 20.00 del decimo giorno antecedente le votazioni, tutti i soci aventi diritto (vedi Art. 2) possono presentare la loro candidatura, esprimendo per iscritto con e-mail o fax al Presidente o all'ufficio di segreteria, la loro disponibilità a fare parte del C.D. o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo esamina le candidature pervenute, ne verifica la regolarità e ammissibilità e compila la lista dei candidati in stretto ordine alfabetico, da affiggere subito alla porta della Sede.

Art. 7 - Per la validità delle elezioni, la lista deve essere composta almeno di una unità superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili al Consiglio Direttivo in base all'art. 9 dello Statuto.

Per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti vi devono essere almeno quattro candidati.

Non vi è limite superiore per quanto riguarda la composizione delle liste.

In caso di mancato raggiungimento dei limiti minimi sopra previsti, l'Assemblea dei Soci è riconvocata con le stesse modalità, entro 30 giorni successivi e sono riaperti i termini di presentazione delle candidature.

Art. 8 - A cura del Presidente, saranno predisposte le schede di votazione in numero sufficiente. Le schede indicheranno, oltre il genere di votazione, l'elenco completo dei candidati ammessi alle elezioni in stretto ordine alfabetico e preceduti da una numerazione progressiva e da una casella.

Allo stesso modo la scheda indicherà successivamente l'elenco dei candidati per la composizione del Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 12 dello Statuto).

Le schede indicheranno in calce le indispensabili istruzioni per votare (Art. 13 e 14 del presente regolamento).

SEGGIO ELETTORALE

Art. 9 - Il Seggio Elettorale è composto di una Commissione Elettorale nominata dall'Assemblea elettiva, al momento del suo insediamento. Essa è costituita da 3 (tre) Soci non candidati, che nomineranno al loro interno, il Presidente di Seggio e il Segretario Verbalizzante.

Art. 10 - Al Seggio Elettorale come sopra costituito, è consegnato il seguente materiale:

- n° 1 (uno) elenco alfabetico dei Soci aventi diritto di esercizio del voto;
- n° 2 (due) manifesti recanti l'elenco alfabetico dei candidati della lista e le principali disposizioni per le votazioni da esporre nel locale del Seggio Elettorale;
- n° 1 (una) urna con sigilli da controfirmare da parte dei componenti il Seggio;
- un numero di schede (in relazione ai Soci aventi diritto di voto per comporre il Consiglio Direttivo), compilate come indicato al precedente art. 8 e da controfirmare da parte del Presidente del Seggio e da uno scrutatore;
- un luogo che consenta la segretezza del voto;
- matite e materiale di cancelleria, necessario per lo svolgimento delle votazioni.

OPERAZIONI DI VOTO

Art. 11 - Le operazioni di voto si terranno in tempi stabiliti di volta in volta, dall'Assemblea elettiva.

Art. 12 - Il Presidente del Seggio o chi ne fa le veci, ammette i Soci al voto per la elezione dei Consiglieri previa loro identificazione e verifica dei requisiti, consultando l'apposito elenco ricevuto. Un componente del Seggio annota a fianco del nome del Socio votante, l'avvenuto esercizio del voto. Sono ammessi 2 (due) voti per delega, per ogni Socio. Pertanto ogni Socio può esprimere 2 (due) voti per delega e 1 (personale) per un totale di 3 (voti).

Art. 13 - Il Socio elettore ha diritto di esprimere sulla scheda un numero massimo di preferenze pari al numero dei soci da eleggere, barrando la casella posta al fianco dei nominativi prescelti per il Consiglio Direttivo. Allo stesso modo avviene per la nomina dei Revisori dei Conti.

Art. 14 - La scheda sarà dichiarata come "Voto Nullo", se recherà indicazioni atte a riconoscere e rivelare l'identità del votante, o altri segni e scritte identificative.

SPOGLIO DELLE SCHEDE

Art. 15 - All'ora prestabilita, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e ordina la distruzione delle schede non utilizzate. Procede quindi alla verifica della corrispondenza del numero delle schede votate con il numero dei Soci votanti, desunto dalle annotazioni poste nell'elenco degli aventi diritto al voto.

Art. 16 - Ha inizio quindi lo spoglio delle schede votate, verificando prima la regolarità del voto espresso e quindi annunciando i nomi di tutti i candidati votati sulla stessa scheda per:

- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 17 - Gli altri due scrutatori si divideranno il compito della registrazione dei voti riportati da ciascun candidato.

DICHIARAZIONE DEGLI ELETTI

Art. 18 - Al termine dello spoglio Assembleare delle schede votate, il Presidente compilerà la graduatoria secondo il numero maggiore di preferenze riportate e dichiarerà i primi eletti per il Consiglio Direttivo; i primi 3 (tre) per il Collegio dei Revisori dei Conti (quelli successivi saranno considerati supplenti) .

A parità di voti sarà eletto il più anziano di militanza; a ulteriore parità il più anziano di età.

Art. 19 - A cura del Segretario del Seggio Elettorale, sarà redatto apposito verbale delle operazioni di voto, sottoscritto da tutti i componenti il Seggio, dal quale risulterà l'elenco, in ordine decrescente, dei voti riportati da ogni singolo candidato ed un secondo elenco dei candidati eletti.

Saranno pure indicate le votazioni nulle e le schede bianche.

Art. 20 - Tutto il materiale utilizzato (schede votate, elenchi, risultati, verbale, ecc.) sarà consegnato, a cura del Presidente del Seggio, al Consigliere eletto nel C.D. che abbia riportato il maggior numero di voti di preferenza e che sarà quindi considerato "Consigliere Anziano".

NORME TRANSITORIE

Art. 21 - Entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni, il "Consigliere Anziano" convocherà i nuovi eletti con avviso scritto al loro domicilio, per l'attribuzione delle cariche sociali.

Il "Consigliere Anziano" avrà cura di invitare alla stessa riunione i neo eletti Revisori dei Conti.

Art. 22 - La prima riunione del neo eletto Consiglio Direttivo sarà presieduta dal "Consigliere Anziano", fino alla regolare nomina del Presidente della Pro Loco che da quel momento ne assumerà la Presidenza e ne dirigerà i lavori.

Art. 23 - Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme statutarie dell'UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco e alle norme del Codice Civile.

In originale firmato:

Fabrizio Pistono

Andrea Dragone Notaio